

PORTITALIA S.R.L.

IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEGLI ARTT. 6-7 DEL D.LGS. 231/2001

PRIMA VERSIONE 04/07/2017



INDICE

SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI.....	4
1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	4
2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO.....	4
3. SEGUE: CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001	5
4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO	9
5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001	12
6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO	14
SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO.....	15
1. RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.....	15
2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO	19
3. METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	22
SEZIONE III – IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	26
1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE	26
2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO	28
3. SISTEMA PROCEDURALE	30
4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO	32
5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	33
6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	33
SEZIONE IV - MAPPATURA DEI RISCHI-REATO.....	35
1. REATI ATIPICI.....	36
2. REATI RILEVANTI.....	37
2.1.Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, anche nei confronti di istituzioni transnazionali	37
2.2.Truffa a danno dello Stato o di altri enti pubblici	39
2.3. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici.....	40
2.4.Consussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.....	42
2.5.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e reimpiego, autoriciclaggio	44
2.6.Reati societari	47
2.7.Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	50
2.8.Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	51
2.9.Reati Ambientali	52
SEZIONE V – RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI.....	55
A.01 ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO	58
A.02 ATTIVITA' COMMERCIALE E GESTIONALE	67
A.03 ATTIVITA' DI GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE – GESTIONE FINANZIARIA	77
A.04 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	85
A.05 ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE.....	89
A.06 ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL	

LUOGO DI LAVORO – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 D.LGS. 81/2008	93
A.07 ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	96
SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	99
SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO ..	102



SEZIONE I - QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI

1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Il D.lgs. 231/2001 introduce nell'ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità "amministrativa" a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto", commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica "allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, comma 3).



**3. SEGUE: CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA'
DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001**

*A.COMMISSIONE DI UN REATO-PRESUPPOSTO: GLI AUTORI DEL
REATO*

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del "sottoposto" all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti "esterni" allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Per una ricognizione completa dei reati-presupposto ad oggi previsti dalla normativa si rinvia all'Allegato 1 "I Reati presupposto e le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001"



B. COMMISSIONE (O TENTATIVO) DEL REATO NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

Q



La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). L'Ente tuttavia non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*.



4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

A. LE SANZIONI PECUNLARIE

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.



B. LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

C. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato.

In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i)* risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii)* adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii)* messo a disposizione il profitto conseguito.

D. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

a
Rosa

**5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE
DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E
7 DEL D.LGS. 231/2001**

L'ente, tuttavia, non risponde se ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente non è responsabile se dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare

tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell'art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO

Ai requisiti previsti dallo stesso D.lgs. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di riferimento per le attività di costruzione dello specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare devono essere richiamati:

- (1) **Part. 30 del D.lgs. 81/2008**, il quale introduce una serie di requisiti che vanno ad integrare quelli di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 per le parti del Modello specificamente finalizzati alla prevenzione dei reati in materia di antinfortunistica e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- (2) **La giurisprudenza rilevante** in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di cui sopra, è intervenuta a precisare i requisiti dell'interesse e vantaggio nonché gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia dell'ente e l'analisi del contesto socio-economico di riferimento.
- (3) **Con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti di cui all'art. 416bis**, la giurisprudenza e la prassi disponibili con riferimento al sistema delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, c.d. "Codice Antimafia".

SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

1. RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Al fine di procedere alla mappatura dei rischi-reato gravanti su PORTITALIA ed all'identificazione delle attività sensibili è necessario fare riferimento alla storia della Società, alle attività da essa svolte ed al contesto socio-economico di riferimento, nonché al provvedimento di amministrazione giudiziaria ed all'evoluzione della misura stessa.

E' dunque possibile tracciare la seguente evoluzione.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 84/1994, si avviò una transizione dal sistema delle Compagnie Portuali al sistema delle Società autorizzate allo svolgimento di servizi nell'area portuale, con la nascita dunque della Società New Port S.p.A, nonché della Cooperativa a r.l. CLP G. Tutrone per la fornitura di lavoro temporaneo alla New Port o ad eventuali società operanti nell'area portuale.

E' da notare come anche nel caso della New Port S.p.A., in una logica di tipo simil-cooperativistico dovuta all'evoluzione normativa, i soci siano gli stessi lavoratori, e come, pertanto, vi sia forte sovrapposizione tra interesse e/o vantaggio del singolo lavoratore (alias soggetto sottoposto) ed interesse e/o vantaggio della Società.



La stessa Società New Port S.p.A. fino al 2011 è stata autorizzata alla gestione in regime di quasi-monopolio di servizi ed operazioni portuali nonché della gestione del Terminal Container.

A seguito di una interdittiva prefettizia, in parallelo alla quale si è originata l'azione dell'autorità giudiziaria, la New Port ha provveduto alla cessione dei rami d'azienda relativi alle due attività sopra citate rispettivamente alla Portitalia S.r.l. per la gestione dei servizi ed operazioni portuali ed alla TCP S.r.l. per la gestione del terminal containers, stipulando con le stesse contratti relativi ai servizi per le aree amministrativa, commerciale, tecnica, di tenuta della contabilità, consulenza del lavoro e formazione delle buste paga.

Tuttavia, a fronte della formale assenza dalla compagine societaria di tali ulteriori soggetti giuridici delle persone fisiche segnalate nell'interdittiva prefettizia, è stata ipotizzata una sostanziale invarianza delle compagini stesse che ha portato al provvedimento di amministrazione giudiziaria sopra citato.

A seguito di progressiva riorganizzazione societaria e delle attività svolte si è delineato il quadro di seguito descritto, ed idoneo a tracciare il quadro delle attività sensibili che sono oggetto di mappatura dei rischi.

RAPPORTI CON L'AUTORITA' PORTUALE

1. RAPPORTI DI TIPO AUTORIZZATIVO

- Operazioni portuali presso i porti di Palermo e Termini Imerese
- Servizi portuali presso il porto di Termini Imerese

2. RAPPORTI DI TIPO CONCESSIONARIO

- Beni immobili demaniali

3. RAPPORTI DI TIPO PRIVATISTICO

- Gestione gru con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria (previa autorizzazione dell'Autorità)
- Servizio di portabagagli

RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE DOGANE

1. RAPPORTI DI TIPO AUTORIZZATORIO

- Recinto di temporanea custodia
- Deposito doganale privato di tipo "C"
- Deposito IVA in sospensione temporanea d'imposta

Il tutto con onere di controllo della "categoria" di cliente e della relativa documentazione, nonché agendo, dove necessario, quale sostituto d'imposta-

Le attività sopra elencate comportano in particolare i seguenti doveri in capo alla Società, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni interlocutrici e/o dei destinatari dei servizi:

- Obbligo di conformarsi ai contenuti ed alle condizioni previsti dagli accordi stipulati (obblighi di fare e di astenersi da determinate attività)
- Obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti dagli accordi stipulati (ivi compresa l'applicazione del Protocollo di legalità in vigore)
- Obbligo di corrispondere canoni e diritti, nella loro parte fissa e variabile (quest'ultimo traslato sull'armatore in quanto a calcolo e versamento, con



l'obbligo tuttavia di presentare idonea rendicontazione per permettere il controllo incrociato)

- Obbligo di rispettare le tariffe massime nonché di garantire la parità di condizioni applicate agli utenti
- Obbligo di applicare la regolamentazione doganale vigente per quanto di propria competenza.

Il coordinamento delle attività sopra descritte e svolte all'interno dell'area portuale, in particolare per i profili di sicurezza sul lavoro e security, è garantito sia da enti quali l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto che da organi specificamente previsti dalle norme di settore quali il Comitato Portuale ex art. 9 della Legge 84/1994 e le Commissioni Consultive di cui all'art. 15 della norma stessa.

Deve infine essere segnalato come, oltre agli eventi che hanno portato al provvedimento di amministrazione giudiziaria in parola, l'area portuale ed i soggetti in essa operanti direttamente o in filiera sono stati oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi dell'autorità giudiziaria sia con riferimento alla contestazione di specifici reati, anche ricadenti nell'ambito applicativo del D.lgs. 231/2001 (es. reati ambientali), sia con riferimento al contrasto delle infiltrazioni mafiose (es. logistica e trasporti).



2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

La funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in avanti MOC) è definire principi di controllo interno e ad efficacia esterna allo scopo di rendere consapevoli tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'ente del rischio di condotte in contrasto con le finalità di cui al D.Lgs 231/2001 e di prevenirne, conseguentemente, la commissione.

A tal fine sono state identificate le aree ed attività a rischio di commissione di reato, e per ogni area le specifiche attività ed i relativi processi, secondo una visione di tipo strategico.

Le attività devono essere adeguatamente documentate sia sotto il profilo decisionale che sotto il profilo operativo, affinché siano disponibili in qualunque momento informazioni

- a) sulle ragioni che hanno portato al compimento, ivi compresa la valutazione dei presupposti e della correttezza degli stessi
- b) sui soggetti che ne presidiano il compimento o forniscono le necessarie autorizzazioni
- c) sulla concreta attuazione nel rispetto dei presupposti.

L'evoluzione delle fonti normative e della giurisprudenza rende necessario un approccio peculiare alla costruzione del MOC; in particolare, come confermato tra l'altro dalle Linee Guida di Confindustria del 2014 sopra citate, la costruzione deve essere orientata non solo all'identificazione di categorie di reati-presupposto bensì all'identificazione delle attività a rischio di commissione dei reati stessi.



Tale considerazione vale a maggior ragione nel momento in cui l'estensione del novero dei reati presupposto porta ad inquadrare la medesima attività sensibile quale ambito di potenziale commissione di più reati presupposto anche appartenenti a categorie distinte (si veda ad esempio la rilevanza degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (1) per le specifiche fattispecie di tipo colposo, (2) per la gestione di procedimenti autorizzatori e (3) per l'accesso ad agevolazioni con conseguenti rapporti con le PPAA competenti).

Per il soddisfacimento delle finalità di prevenzione e dei criteri sopra descritti, il sistema organizzativo derivante dal MOC deve essere improntato alla espressa indicazione dei comportamenti a rischio-reato nonché alla chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità, di ruoli di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative, nel rispetto della reale articolazione della Società

A tal fine devono essere soddisfatte le esigenze di:

- conoscibilità dei processi decisionali ed operativi
- chiara definizione delle linee di riporto.
- formale delimitazione dei ruoli sotto il profilo decisionale ed operativo ed attribuzione dei relativi poteri, con particolare riferimento ai ruoli di interfaccia nei confronti di soggetti esterni (autorità pubbliche, clienti, partner, fornitori)
- previsione di un articolato sistema di controlli interni, integrato, dove necessario, con (1) la previsione di flussi qualificati, anche preventivi, verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo (d'ora in avanti OVC) e (2) il



coinvolgimento dei soggetti esterni eventualmente partecipanti alle attività sensibili in funzione di esplicita validazione delle decisioni dell'Ente ed assunzione di responsabilità.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'Q' followed by several loops and a long horizontal stroke.

3. METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere di conseguenza così strutturato:

- l'analisi e la mappatura del rischio-reato secondo una prospettiva multidimensionale:
 - (1) prospettiva lato-reato (inquadramento dei reati presupposto secondo la specifica rilevanza per la Società)
 - (2) prospettiva lato-attività sensibile (identificazione delle attività sensibili con riferimento agli specifici reati presupposto rilevanti)

Tale analisi e mappatura, seppur riscontrabile in due differenti "output" nella Sezione IV (mappatura lato-reato) e nella Sezione V (mappatura lato-attività sensibile), deve essere intesa come un processo unitario in cui le due prospettive si presentano interconnesse e inscindibili

- dalla prospettiva di cui al precedente punto (2) derivano i principi ed i requisiti organizzativi di ogni attività sensibile identificata, con particolare riferimento a processi decisionali, tipologia di controlli e flussi qualificati. Si prevedono inoltre norme specifiche per eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di efficace attuazione del MOC
- Protocolli/procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alla prevenzione degli illeciti nelle attività sensibili, anche tramite il riferimento alle procedure esistenti: tali protocolli e procedure sono

caratterizzati dalla compresenza di "regole" da seguire e "misure di sicurezza" atte a prevenire l'elusione fraudolenta delle regole stesse

- Sistema sanzionatorio
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

I principi ispiratori e regolatori del modello di organizzazione trovano inoltre evidenza pubblica nel Codice Etico.

In particolare la metodologia utilizzata per lo sviluppo di quanto sopra descritto prevede la creazione di un vero e proprio sistema di **risk management** con la previsione dei seguenti passaggi.






Nello specifico, ad ogni tipologia di reato e di attività sensibile è stato associato un rating di rischio derivante dall'analisi e progressiva raffinazione sulla base:

- dell'attività svolta
- del contesto di riferimento (interno ed esterno anche tramite richiami alla casistica esistente)
- del potenziale interesse o vantaggio dell'ente

Handwritten signature



Una volta assegnato il rating di rischio, si è proceduto alla c.d. "gap analysis", finalizzata ad evidenziare il sistema di controllo vigente e le azioni di miglioramento da introdurre al fine di raggiungere un adeguato livello di prevenzione.

Quanto al sistema dei controlli, costituiscono, con uguale rilevanza, componenti dello stesso:

- A. Il sistema di controlli incrociati tramite segregazione di funzioni, come previsto dalle procedure esistenti o da specifici protocolli riportati nel Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001
- B. La presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo (per flussi qualificati si intendono flussi informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure)
- C. La validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni all'uopo specificamente incaricati e dotati di specifiche competenze attinenti al contenuto dell'operazione di volta in volta rilevante

A handwritten signature or set of initials in black ink, located on the right side of the page.

SEZIONE IV - MAPPATURA DEI RISCHI-REATO

Nella Sezione I e nei relativi allegati è riportato il c.d. "catalogo" dei reati-presupposto.

La Società tramite la mappatura di tali reati è in grado di indicarne la rilevanza, distinguendoli tra:

- reati "atipici", la cui frequenza è statisticamente ridotta o inesistente in relazione all'attività svolta ed alle caratteristiche della struttura
- reati "rilevanti" reati il cui rischio sussiste per il solo svolgimento dell'attività e/o presentino frequenza rilevante in assoluto, per settore di attività e/o per area geografica.

All'interno delle due "categoria" di rischio i reati sono richiamati ed analizzati nell'ordine riportato nel D.lgs. 231/2001.

Per ogni reato-presupposto o aggregato omogeneo degli stessi sono definiti:

- i principali elementi costitutivi
- descrizione di casistica rilevante per tipologia di ente o per contesto socio-economico di riferimento
- descrizione di comportamenti rischiosi

La Società e POVC monitorano continuamente l'inserimento di nuove fattispecie o eventuali modifiche di fattispecie esistenti e procedono a formulare proposte di adeguamento del Modello di organizzazione.



1. REATI ATIPICI

A seguito delle attività di analisi svolte, le seguenti ipotesi di reato-presupposto sono state identificate come atipiche.

L'OVC effettua una ricognizione di tali ipotesi con cadenza annuale e sulla base della casistica emersa procede a formulare eventuali proposte di aggiornamento del Modello di organizzazione.

- a. ART. 25bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- b. Artt. 25bis e 25bis 1 - Commercio di prodotti con segni falsi e Delitti contro l'industria e il commercio
- c. ART.25quater - Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- d. ART.25quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- e. ART.25quinquies - Delitti contro la personalità individuale
- f. ART.25sexies - Abusi di Mercato

Con riferimento ai reati di cui ai superiori punti b. e c., si specifica che le attività di gestione del terminal container potrebbero agevolare la commissione degli stessi tramite l'omessa sorveglianza, che rientra tuttavia nei più generali oneri nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, trattati nel quadro degli illeciti nei confronti della pubblica amministrazione.



2. REATI RILEVANTI

Sono da considerarsi reati rilevanti:

2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, anche nei confronti di istituzioni transnazionali

(Art. 24 D.lgs. 231/2001, artt. 319bis e 319ter Codice Penale)

Si tratta di condotte relative alla percezione di erogazioni pubbliche sulla base di presupposti non veritieri o false dichiarazioni, nonché della destinazione di risorse pubbliche per scopi diversi da quelli per i quali le risorse sono state erogate.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- La Società potrebbe beneficiare di erogazioni pubbliche in particolare con riferimento ad agevolazioni fiscali o contributive o, in modo residuale, per la presentazione di progetti a valere su bandi di finanziamento pubblici
- In particolare, la Società potrebbe, a titolo di concorso con la Società CLP in virtù della gestione dei servizi amministrativi, potrebbe falsamente rappresentare il diritto alla percezione di erogazioni pubbliche a sostegno del lavoro quali la IMA (indennità di mancato avviamento)

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- la Società, documenta falsamente l'esecuzione di attività per le quali siano previste erogazioni pubbliche a supporto
- la Società documenta falsamente la presenza dei requisiti per l'ottenimento di contributi pubblici (es. Legge 488, credito d'imposta, cassa integrazione) o rendiconta all'interno di progetti finanziati da enti pubblici spese non sostenute o sostenute solo parzialmente



2.2.Truffa a danno dello Stato o di altri enti pubblici

(Art.24 D.lgs.231/2001, art. 640 comma 2 n.1)

Il reato è commesso da chiunque procura a se o ad altri un ingiusto profitto o causa un danno inducendo (lo stato o altro ente pubblico) in errore mediante artifici o raggiri.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Tale ipotesi di reato si presenta rilevante in relazione alla partecipazione a bandi di gara indetti da amministrazioni pubbliche ed alla conseguente gestione delle commesse acquisite/ delle autorizzazioni o concessioni ricevute

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

Le ipotesi fanno riferimento alla falsa rappresentazione:

- Della sussistenza dei requisiti per la partecipazione a trattative, bandi o gare pubbliche
- Della capacità (per singola gara o complessiva quale risultato della gestione di più commesse) di svolgere i lavori oggetto dell'appalto
- Della corretta e conforme gestione e rendicontazione delle attività svolte

2.3. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici

(Artt. 24 e 24bis D.lgs. 231/2001, Artt. 640ter, 615ter e 491bis Codice Penale)

Le fattispecie in esame sono caratterizzate:

- a) Nel caso dell'Art. 640ter, Frode informatica, dall'intenzione di indurre in errore, mediante artifici o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno altrui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, direttamente da persone riferibili alla Società o in concorso con operatori "compiacenti" presso soggetti pubblici o privati (ad esempio coinvolti nel processo di esazione dei tributi).
- b) Nel caso dell'Art. 615ter, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, dall'intenzione di introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenersi nello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- c) Nel caso dell'Art. 491bis, Falsità in documenti informatici, dall'alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (che pertanto siano in possesso dei requisiti per l'equiparazione agli equivalenti documenti cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.



DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le condotte descritte con riferimento alla frode informatica hanno per loro natura valenza trasversale rispetto al settore di svolgimento dell'attività
- Nel contesto socio economico di riferimento esistono rilevanti casi di contestazione dei reati descritti in una logica di tipo concorsuale (condotte realizzate avvalendosi di personale infedele delle PPAA interlocutrici).

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società accede ai sistemi informatici di terzi (anche committenti o partner) al di fuori delle regole poste da questi ultimi per modificare le informazioni in tali sistemi contenute
- Una Società si avvale di funzionari compiacenti di PPAA interlocutrici (es. Agenzia Entrate) per modificare le informazioni contenute nei sistemi informatici dei quali tali funzionari sono operatori
- Una Società produce copie informatiche aventi valore di prova di documenti cartacei modificandone il contenuto



2.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

(Art. 25 D.lgs. 231/2001, Artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis Codice Penale)

Tale macro-area di reati presupposto si presenta molto articolata anche a seguito delle recenti riforme legislative. In particolare, con la legge 6 novembre 2012, n. 190 è stata varata una nuova normativa tesa a prevenire e reprimere più efficacemente fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

Le fattispecie, a seguito dell'indicata riforma, prevedono la punibilità del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (anche riferibile alle Comunità Europee o a stati esteri ex Art. 322bis) che costringe (Art. 317 **Concussione**), induce (Art. 319quater **Induzione indebita a dare o promettere utilità**) o che riceve (Art. 318 **Corruzione per l'esercizio della funzione**, Art. 319 **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**, Art. 319ter **Corruzione in atti giudiziari**), nonché la punibilità del **Corruttore** (Art. 321) e dell'**Indotto** (Art. 319quater comma 2).

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le attività svolte possono essere oggetto di autorizzazioni e controlli, e di eventuali contenziosi
- Tra le attività della Società vi è la partecipazione a gare indette da pubbliche amministrazioni

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- In generale, offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità per porre in essere atti contrari al proprio dovere d'ufficio (es.

assegnazione di appalti o variazione degli stessi, provvedimenti autorizzativi, mancata verbalizzazione di contestazioni a seguito di ispezioni o segnalazioni ricevute) o dovuti (es. emettere un provvedimento dovuto ma in violazione del principio dell'esame delle pratiche in ordine cronologico)

- Quale condotta propedeutica, la creazione di fondi neri tramite operazioni parzialmente o totalmente inesistenti o la destinazione indiretta del denaro o altra utilità tramite assegnazione di forniture, donazioni, sponsorizzazioni, assunzioni di personale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' above a series of loops and a long horizontal stroke.

2.5.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e reimpiego, autoriciclaggio

(art. 24ter D.lgs. 231/2001, artt. 416 e 416bis Codice Penale, Art. 25 octies D.lgs. 231/2001, Artt. 648, 648bis, 648ter e 648ter.1 Codice Penale, Legge 146/2006)

L'art. 24ter D.lgs. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti fattispecie che possono assumere particolare rilievo alla luce della loro forte vis espansiva.

Nel caso di **associazione a delinquere** c.d. "semplice (art. 416 C.P.) sono punite le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il reato è contraddistinto da un vincolo associativo stabile, un programma criminoso riferito ad un insieme indeterminato di fatti delittuosi, una struttura organizzativa idonea alla realizzazione del programma medesimo.

Da notare inoltre come il c.d. "concorso esterno" sia configurabile anche nel reato di associazione per delinquere "semplice" potendo quindi far rientrare anche le condotte di tipo "meramente" agevolativo dell'associazione a delinquere stessa.

Quanto all'**associazione di tipo mafioso** prevista dall'art. 416 bis c.p. se, da un lato, presenta requisiti strutturali simili al reato associativo "semplice", dall'altro si differenzia per tali elementi ulteriori:

1. i mezzi utilizzati - il **metodo mafioso**, come "forza di intimidazione del vincolo associativo"
2. fini perseguiti - il **programma associativo**, e cioè "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici",



nonché “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero “impedire il libero esercizio del voto” o “procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.

Le condotte sopra descritte possono spesso riscontrarsi in connessione con quelle di cui all'art. 25 octies, che fanno riferimento a:

- Ricettazione, quale acquisto, ricezione o occultamento
- Riciclaggio, quale operazione volta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa
- Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
- La nuova fattispecie di autoriciclaggio, volta a permettere la punibilità di chi compie l'operazione di riciclaggio anche nel caso in cui lo stesso abbia partecipato all'illecito che ha prodotto il denaro, beni o utilità oggetto dell'operazione. Tale impostazione aprirebbe alla rilevanza di alcuni reati, ad esempio di natura fiscale, dove sussista la componente dell'ostacolo nell'identificazione della provenienza.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Il contesto socio economico di riferimento presenta ampia casistica di tentativi di infiltrazione e strumentalizzazione dell'attività d'impresa da parte di organizzazioni criminali, anche con riferimento alla specifica attività svolta

- L'ipotesi di autoriciclaggio connessa agli adempimenti fiscali e tributari presenta carattere di trasversalità.

IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- la Società utilizza legami con soggetti economici riferibili a organizzazioni criminali al fine di ottenere l'assegnazione di appalti o vantaggi nella gestione degli appalti già acquisiti (es. omissione di controlli)
- la Società utilizza legami con soggetti economici riferibili a organizzazioni criminali al fine di ottenere forniture a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato
- la Società utilizza legami con soggetti economici "borderline" al fine di ottenere forniture a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato
- la Società pone in essere illeciti di natura fiscale e ne reinveste i proventi nell'attività aziendale



2.6.Reati societari

(Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635 Codice Civile)

I reati societari devono essere considerati ai fini dell'analisi come categoria unitaria in quanto prevedono specifici criteri per l'imputazione della responsabilità alla Società e per l'identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell'interesse (con esclusione dunque del vantaggio), (II) la definizione di soggetto apicale è ristretta ad amministratori (categoria nella quale fare rientrare tutti gli appartenenti all'organo dirigente della Società e quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai direttori generali ed ai liquidatori; infine (III) i soggetti sottoposti sono solo quelli soggetti a vigilanza degli specifici soggetti apicali sopra richiamati.

Rispetto alle ipotesi inserite nel catalogo dei reati-presupposto quelle di seguito elencate possono essere ad oggi considerate rilevanti:

(a) Art.2621 False comunicazioni sociali

A seguito della riforma, l'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i



liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

(b) **art.2625 Impedito controllo**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. La fattispecie può essere collegata a quella di false comunicazioni sociali sopra esaminata.

(c) **Art.2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; in ogni caso il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

(d) **Art. 2632 Formazione fittizia del capitale sociale**

La commissione del reato potrebbe essere funzionale alla dimostrazione dei requisiti di tipo economico-finanziario utili, ad esempio, all'ottenimento di finanziamenti sia privati che pubblici (per i quali è talvolta necessario il possesso di capitale sociale proporzionato all'ammontare del contributo pubblico).

(e) **Art. 2635 Corruzione tra privati**



Il reato è contestabile qualora si offra agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società cui essi sono riferibili, si tratta pertanto di comportamenti connessi ad atti di concorrenza sleale o in ogni caso volte a condizionare le dinamiche concorrenziali.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

2.7. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(Art. 25-septies D.lgs. 231/2001, artt. 589, 590 , terzo comma, Codice Penale)

Trattasi di reati di tipo colposo in cui non vi è, dunque, la ricerca dell'evento mortale o con grave lesione del lavoratore, bensì negligenza nell'adozione delle cautele previste dalle norme di legge.

Come detto nella Sezione I, per tali ipotesi valgono principi e regole differenti che si traducono in differenti caratteristiche del Modello di organizzazione, previste dall'Art. 30 del D.lgs. 81/2008.

La Società ha adottato contestualmente al Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 un Modello di organizzazione e gestione ex Art. 30 D.lgs. 81/2008 secondo le linee guida ministeriali del 13/02/2014.



2.8.Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 25decies D.lgs. 231/2001, Art. 377bis Codice Penale)

L'ipotesi in oggetto riguarda chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

2.9.Reati Ambientali

(art 25 undecies D.lgs. 231/2001)

I reati ambientali, nonostante la loro numerosità e differente rilevanza vengono qui trattati come categoria unitaria alla luce di alcune caratteristiche comuni aventi conseguenze rilevanti anche in termini di mappatura e conseguente graduazione del rischio.

In particolare:

- a) Si tratta di reati "di pericolo astratto" per i quali non è necessario il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto per l'ambiente;
- b) Tra i reati-presupposto introdotti figurano reati di natura contravvenzionale per i quali è sufficiente il dispiegarsi degli elementi costitutivi a prescindere dall'esistenza del dolo. Sotto questo profilo va rilevata come sia analoga ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro la valutazione dell'interesse o vantaggio da intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi di carattere ambientale, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi (che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi quali ad esempio la manutenzione di presidi o infrastrutture o la compilazione di formulari);

I reati in oggetto rilevanti sono sintetizzati nella seguente tabella con una indicazione dei DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE e delle IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI.

REATO PRESUPPOSTO	DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE	IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI
<p>REATI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</p> <p>Relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scarico non autorizzato o in violazione di autorizzazioni e/o limiti tabellari • violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo • scarico in mare di sostanze delle quali è vietato lo sversamento <p>(Art. 137 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>L'attività svolta può comportare la produzione di acque reflue industriali derivanti da acque di dilavamento piazzali o dalle attività nei cantieri.</p>	<p>Sversamento/scarico, anche derivante da azione delle acque di prima pioggia su corpi recettori proibiti.</p>
<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in</p>	<p>Si tratta di condotte potenzialmente contestabili alla Società in ragione della corresponsabilità del</p>	<p>Assenza di monitoraggio sulla sussistenza e sul permanere delle autorizzazioni necessarie per lo</p>



<p>manca della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>produttore del rifiuto rispetto ai soggetti ai quali si affida per le varie fasi che portano allo smaltimento o al recupero del rifiuto stesso</p>	<p>svolgimento dell'attività nei soggetti ai quali è affidato lo smaltimento del rifiuto prodotto.</p>
<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o violazione delle prescrizioni per la gestione (art. 256, comma 3 e 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>Il rischio potenziale è legato alla conservazione dei rifiuti presso i siti produttivi in quantità o per un tempo superiori a quelli di legge.</p>	<p>Omesso monitoraggio delle quantità e qualità dei rifiuti giacenti presso i siti produttivi in attesa dello smaltimento.</p>



SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Quanto ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama quanto a tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione a quanto previsto da norme di legge e regolamento, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, e dai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- Le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- La commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni dalla sospensione al licenziamento senza preavviso.
- La commissione di reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla Società delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, determina l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare il pericolo di reiterazione delle condotte costituenti il reato contestato ed in particolare:



- a) L'adozione di un sistema rafforzato di monitoraggio dell'attività svolta dal lavoratore
- b) La destinazione del lavoratore ad altra attività non soggetta al medesimo rischio
- c) La sospensione immediata a tempo indeterminato

Tale ultimo provvedimento può essere adottato solo quando i precedenti non possano essere posti in essere ovvero non possano avere efficacia alcuna.


Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Amministratore Unico.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano apposita clausola penale, la quale prevede:



- Penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati all'Ente.

Quanto agli Amministratori, l'Organismo di vigilanza e controllo in funzione di monitoraggio segnala eventuali violazioni agli organi societari.

La conseguenza di tale segnalazione è sempre la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di coinvolgimento degli Amministratori si procede a convocazione dell'Assemblea dei Soci la quale indica le misure idonee e le eventuali sanzioni.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato.



SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO

1.Premessa


L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve OVC) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente regolamento definisce, in coerenza con la continuità d'azione pregressa ed alla luce delle innovazioni normative e giurisprudenziali, i compiti attribuiti all'OVC, i requisiti necessari per la nomina, la revoca, la durata dell'incarico dei suoi componenti, e tutte le caratteristiche necessarie affinché tale organismo possa operare con gli autonomi poteri d'iniziativa e controllo richiesti dal legislatore.

L'OVC può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'OVC vengono nominati dall'Amministratore Unico che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

E' compito dell'OVC, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle competenze necessarie:

- a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione.
- b) Garantire nel tempo l'efficacia del Modello avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero



- necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento.
- c) Garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione.
 - d) Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati.
 - e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.
 - f) Relazionare semestralmente l'Amministratore Unico sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro.
 - g) Emanare pareri quando previsto dalle procedure
 - h) Ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza

- Il presente Modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello stesso, che riassume le procedure seguite per l'analisi e l'individuazione dei processi sensibili
- il sistema delle deleghe adottato
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

2. Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e continuità d'azione:

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell'OVC, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. E' richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

Onorabilità: vengono richiesti ai componenti dell'OVC, i requisiti così come previsti dall'art.3 (Requisiti di onorabilità) del "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV" emesso dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione, con Decreto n. 468 del 11 Novembre 1998. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali. Ai componenti dell'OVC non dovranno essere assegnati responsabilità e compiti operativi.

Non possono essere nominati componenti dell'OVC soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Autonomia: L'OVC riferisce all'Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'OVC"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e

specialisti anche esterni. L'OVC inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

Nomina, revoca e durata dell'incarico: I componenti dell'OVC sono nominati dall'Amministratore Unico e rimangono in carica per un periodo di tre o quattro anni, tenuto conto della necessità di non allineare la scadenza dell'OVC e quella dell'Amministratore Unico il quale, in sede di nomina di un componente dell'OVC può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'OVC.

I componenti dell'OVC sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

3.Modalità di programmazione e svolgimento delle attività dell'OVC

Analisi dei rischi

In conformità con i requisiti del MOC, l'OVC effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello siano conosciute e rispettate. Al termine dell'attività di Audit redige una relazione, nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al Modello.

Reporting

L'OVC invia all'Amministratore Unico due relazioni annuali:


- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'OVC durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al Modello Organizzativo che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.
- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'OVC deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Amministratore Unico.

4. Compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Stanti le responsabilità civili e penali gravanti sui componenti dell'OVC per l'eventuale commissione di illeciti e per l'omessa vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo. Anche dove uno o più componenti dell'OVC dovessero rinunciare al compenso dovrà in ogni caso essere prevista una diaria non rinunciabile.

5. Le "hot line" e le procedure per la segnalazione delle notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.



Compito dell'OVC è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori della Società

- le attività da esso svolte
- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Modello).

In particolare, l'OVC cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- Segnalazione via mail
- Segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale
- Segnalazione diretta all'OVC negli orari dallo stesso identificati.

L'OVC con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

5.1 Segnalazioni officiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OVC deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del soggetto accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OVC valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'OVC esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

5.2. Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OVC le notizie relative a:


- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle procedure di cui al presente Modello di Organizzazione

6. La conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Organismo di vigilanza e controllo ed alle segnalazioni ricevute

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OVC per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'OVC dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni alla Società.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.